

Napoli, 20 MAGGIO 2019

A TUTTI GLI SPETTABILI

CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 5/2019

1. Scontrino elettronico on-line dal 2019

Dopo la fattura elettronica, il fisco si prepara a compiere un nuovo passo verso il digitale, la novità interessa i soggetti impegnati nelle attività di commercio al minuto ed attività assimilate, indicate nell'articolo 22 del Decreto IVA.

Dal **1° luglio**, le attività con un volume d'affari superiore ai 400.000 euro annui hanno l'obbligo di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. Ma chi ha avviato l'attività nell'arco di quest'anno non è tenuto a farlo. Lo stabilisce l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 47 dell'8 maggio 2019.

Per le multiattività, inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il volume d'affari di 400.000 euro va considerato in modo cumulativo e non per singola attività.

L'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi sarà introdotto nel sistema con due scadenze diverse:

- dal 1° luglio 2019, per i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri.

2. Maxi Ammortamento

È reintrodotta il c.d. "maxi ammortamento", ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall'1.4 al 31.12.2019 (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno



pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing.

Il Decreto introduce una limitazione prevedendo che la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi superiori a € 2,5 milioni.

Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l'esclusione dal beneficio riguarda l'intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.

3. Estromissione agevolata dei beni immobili strumentali

Come anticipato nelle precedenti circolari, la Legge di bilancio 2019 al comma 66 dell'articolo unico, ripropone la possibilità, per l'imprenditore individuale, di estromettere dal patrimonio dell'impresa l'immobile che soddisfi due requisiti:

- strumentalità (per destinazione o natura);
- possesso alla data del 31/10/2018.

L'operazione si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva e ha effetto dal 1° gennaio 2019. In generale, **l'opzione va esercitata entro il 31/05/2019** ed il perfezionamento dell'operazione avviene mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef/Irap nella misura dell'8% da applicare alla differenza tra valore normale (o catastale) e valore fiscalmente riconosciuto.

Brevemente si ricorda che ai fini delle imposte sui redditi, si considerano beni immobili strumentali, ai sensi dell'art.43, comma 2, TUIR (DPR 917/86):

- gli immobili strumentali per destinazione, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore, indipendentemente dalla loro natura o dalle loro caratteristiche; rileva, pertanto, solo l'utilizzo esclusivo (e non promiscuo) esercitato direttamente dall'imprenditore possessore dell'immobile (e non da terzi);

- gli immobili strumentali per natura, cioè quelli che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione senza una radicale trasformazione e diversi da quelli abitativi.

Si precisa inoltre che per le imprese individuali, la strumentalità dell'immobile richiede a norma dell'art. 65 del TUIR- DPR 917/86, la preliminare iscrizione del bene in contabilità. Pertanto, se l'immobile è utilizzato ai fini dell'impresa ma non è stato contabilizzato, l'imprenditore individuale non avrà diritto ad alcuna deduzione.

4. Definizione agevolata liti pendenti

L'articolo 6 del D.lgs. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha introdotto la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, nelle quali il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018.

Si tratta di un istituto che offre ai contribuenti l'occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia (per valore della controversia si intende unicamente il valore delle maggiori imposte accertate, al netto di sanzioni ed interessi).

Le controversie possono essere definite come segue:

- in relazione ai ricorsi pendenti iscritti nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della stessa (nuovo comma 1-bis);
- in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 40% del valore della stessa;
- in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado, la definizione può avvenire a seguito del pagamento del 15% del valore della controversia;
- in merito alle controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 119/2018, per le quali risulti soccombente l'Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizi, le controversie possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del relativo valore.

La domanda di definizione deve essere presentata dal contribuente entro il 31 maggio 2019 contestualmente al pagamento dell'importo dovuto (o della prima rata in caso di rateizzo).

5. Rottamazione cartelle verso la riapertura da ottobre a novembre 2019

L'ipotesi allo studio del Governo annunciata dal sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, durante la presentazione delle adesioni alle sanatorie sui ruoli scadute lo scorso 30 aprile, è quella di una nuova finestra per aderire alla rottamazione delle cartelle, in un arco temporale limitato: un mese tra ottobre e novembre 2019.

Una riapertura dei termini su cui il sottosegretario ha già fissato un perimetro.

In primo luogo, **non ci sarà nessuna estensione ai carichi affidati alla riscossione nel 2018**: detto in altri termini saranno rottamabili le cartelle consegnate dagli enti impositori tra il 2000 e il 2017. Inoltre, il numero delle rate non sarà di 18 e spalmato su cinque anni come per chi ha aderito entro il 30 aprile ma il piano di ammortamento del debito potrebbe essere ridotto tra quattro anni e quattro anni e sei mesi.

Infine, come ha anticipato sempre Bitonci, si sta studiando un meccanismo per evitare che siano attivate procedure esecutive nei confronti dei contribuenti morosi che vorranno sfruttare la nuova finestra.

6. Sì alla cedolare secca se l'inquilino è una Srl

Si allunga la lista dei giudici che danno via libera alla cedolare secca anche quando l'inquilino è una società.

La Ctp Bari, con la sentenza 825/1/2019 salva l'opzione per la tassa piatta di un privato che ha affittato una casa a una Srl «a uso abitativo del suo legale rappresentante ovvero dei suoi collaboratori e dipendenti». Sulla stessa falsariga si sono già pronunciate tra l'altro la Ctp Reggio Emilia (470/3/2014) e la Ctr Lombardia (754 /19/2017).

Nel caso deciso dalla Ctp Bari, le Entrate hanno inviato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro – non dovuta da chi è in cedolare – senza però motivarlo. Già questo, per i giudici, è sufficiente a dar ragione al contribuente, condannando l'Agenzia alle spese. Nel merito, comunque, la Commissione ribadisce che la legge non detta preclusioni sull'inquilino, che può essere anche un

imprenditore o un autonomo. L'importante è che siano rispettati gli altri paletti, cioè che il locatore non agisca a titolo d'impresa, la locazione sia residenziale e l'immobile sia accatastato come abitazione.

I giudici bocciano anche un'altra argomentazione del Fisco, peraltro aggiunta come «integrazione della motivazione» e quindi «non consentita nella fase del giudizio» (Cassazione, 12400/2018). L'Agenzia ha affermato infatti la contraddittorietà del contratto di locazione, che «prevedeva contestualmente il regime della cedolare secca e quello degli adeguamenti Istat». La posizione delle Entrate deriva forse dalla circolare 26/E/2011, in cui si dice che il locatore può fare a meno di inviare la raccomandata all'inquilino se nel contratto è prevista la rinuncia agli aggiornamenti del canone. Nella prassi, molti locatori esprimono nel contratto la volontà di optare per la cedolare, lasciando però la clausola che consente di aggiornare il canone (spesso l'opzione viene aggiunta a mano al modulo prestampato che già contiene la facoltà di aggiornamento). La Ctp Bari conferma questo comportamento, ricordando che è la stessa norma istitutiva della cedolare (articolo 3 del Dlgs 23/2011) ad affermare che la facoltà di aggiornare il canone – anche se prevista nel contratto – è sospesa per il periodo in cui il locatore applica la tassa piatta.

7. Comunicazioni liquidazioni IVA trimestrali (Li.pe) 2019: scadenze e novità

Anche nel 2019 i contribuenti titolari di partita IVA dovranno inviare a cadenza trimestrale i dati delle liquidazioni periodiche mediante un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Le scadenze delle comunicazioni IVA trimestrali, meglio note come Li.pe, sono quattro, con la prima fissata al 31 maggio 2019 e l'ultima prevista invece per il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Nonostante l'avvio della fatturazione elettronica, per la comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche non si segnala alcuna novità.

Alcune novità sono attese nel 2020, anno a partire dal quale, secondo quanto previsto espressamente dal Decreto-legge fiscale n. 119/2018, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei



INTERCONSULT S.R.L.
CONSULENZA TRIBUTARIA SOCIETARIA AZIENDALE

contribuenti una bozza di Li.pe precompilata grazie ai dati trasmessi con le fatture elettroniche, con i corrispettivi telematici e con l'esterometro.

Per ulteriori chiarimenti lo Studio rimane a Vs. completa disposizione

INTERCONSULT SRL

(L'Amministratore Unico)



Sede Legale - Via Santa Lucia n. 50 - 80132 Napoli
Telefono 0817644559 Fax 0812452395
Via Banci Vecchi n.112 - 00186 Roma
Telefono/Fax 0692956546
C.F. P.Iva 05017550632 Registro delle Imprese di Napoli n. 05017550632
E-mail segreteria@interconsultitalia.it PEC interconsultitalia@legalmail.it